



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎ 0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎ 0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎ 0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. _____

Sciacca _____

Circolare n. 15

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0015821 del 13/09/2021
(Uscita)

**Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Ai visitatori esterni
Al DSGA
ATTI-SITO**

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 e informative COVID-19.

Facendo seguito alla circolare n.3/2021 si comunica che in apposita sezione del sito web istituzionale è pubblicato il *Protocollo d'Istituto recante regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 nel rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida nazionali per il settore scolastico che integra il DVR per l'anno scolastico 2021/22* rinvenibile all'indirizzo <https://www.iissarena.edu.it/sicurezza.html>.

Si ritiene in questa sede utile sottolineare alcuni aspetti relativi, in particolare, all'ordinato avvio in sicurezza dell'anno scolastico.

Premesso il necessario rimando all'intervenuto D.L. 111/2021, seguito dalla nota tecnico-operativa prot. 1217/13.08.2021 del competente Dipartimento del Ministero Istruzione, ai quali il nostro istituto si adegua, si richiama l'ulteriore attenzione di quanti in indirizzo, in ordine a quanto segue.

Modalità di accesso alle istituzioni scolastiche.

Confermate le disposizioni nazionali, di cui al citato D.L. 111/2021, in ordine all'obbligo del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ad "esibire la certificazione vaccinale COVID-19", **dal 11/09/2021 e fino al 31 /12/ 2021, ex decreto legge 122 del 10/09/2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass)** fermo restando l'uso, prioritario ed obbligatorio, dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Questi ultimi devono essere, altresì, indossati da ogni altra tipologia di operatori a vario titolo presenti nei plessi scolastici, anche se non posti direttamente a contatto con gli alunni.

Inoltre, sono da intendersi vigenti le misure di controllo, registrazione e vigilanza già adottate, nell'anno scolastico precedente, a carico di **visitatori esterni e genitori degli alunni**.

Mentre **non ricorre alcun obbligo vaccinale e/o di esibizione di correlata certificazione da parte dell'utenza studentesca**, si ricorda che mantiene piena validità quanto definito dal CTS Nazionale con verbale n.82/28.05.2020 e di seguito trascritto:

"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

La disposizione di cui sopra non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Il controllo del greenpass sarà effettuato dai delegati incaricati dal dirigente scolastico con le seguenti modalità:

- **Personale ATA e Docenti.** Direttamente da piattaforma SIDI per il personale in servizio nel giorno di riferimento ovvero con le consuete modalità indicate in circolari n.384/2021 e 390/2021, prima di accedere ai locali scolastici.
- **Genitori ed utenti esterni alla scuola.** Verifica greenpass con le modalità già in uso dal 1° settembre 2021 a cui si aggiungono registrazione ed autodichiarazione ai sensi dell'art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Uso di mascherine di protezione individuale e distanziamento

E' confermato l'uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche per alunni ed operatori, con eccezione per i minori frequentanti i servizi educativi e la scuola dell'infanzia (0-6 anni) e per le condizioni individuali di accertata inidoneità all'uso del dispositivo, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità.

Fermo restando quanto sopra, il distanziamento interpersonale resta fissato a 1 mt., essendo tuttavia ammesse dal D.L. 111/2021 distanze inferiori allorché le specifiche situazioni logistiche non consentano il rispetto della prescrizione. È ovvio che tale facoltà di deroga è limitata a circostanze insuperabili e alle sole aule di lezione.

Gestione delle emergenze sanitarie (da Covid-19)

Per quanto attiene alla gestione di casi e focolai infettivi da COVID-19 individuati nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia si rimanda ai contenuti e alle procedure individuate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"* e alla Circolare inter-assessoriale n.33118/24.09.2020, rinvenibile sul sito dell'Assessorato regione Siciliana Istruzione e Formazione professionale alla voce "Emergenza Coronavirus" come attualizzate nel *Protocollo di sicurezza d'Istituto*.

Con riferimento, invece, a circostanze di particolare criticità epidemiologica in ambito territoriale, locale o regionale, accertate dalle ASP, **la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in "zona arancione" o in "zona rossa"**. Il provvedimento è adottato, di regola, dal Presidente della Regione che procederà altresì ad individuare, per ogni ordine e grado di istruzione, l'eventuale percentuale di alunni ammissibili in presenza, avendo riguardo alle specifiche situazioni di contesto.

In presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, comunque caratterizzate dalla classificazione in zona rossa od arancione, il provvedimento di chiusura/sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal Sindaco, previo obbligo e conforme parere dell'ASP competente per territorio.

Ricorso alla DAD

In coerenza con le previsioni adottate a livello nazionale, le attività didattiche, relative all'a.s. 2021-22 e riguardanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si svolgeranno ordinariamente in presenza. Il ricorso alla DAD, secondo il Piano scolastico per la DDI, nella misura percentuale prevista da eventuali e specifiche disposizioni dell'Autorità competente, è subordinato ai provvedimenti di chiusura/sospensione di cui al precedente paragrafo.

E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'impiego della DAD in casi di documentata necessità, tra i quali, in particolare, si menzionano lo stato di quarantena a carico di singoli alunni o di gruppi di essi e/o situazioni di particolare fragilità personale, supportate da idonee attestazioni rese da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

Formazione professionale e formazione per adulti

Con nota prot. 35828/ 2.09.2021 l'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale ha chiarito che "Fino a diversa disposizione. le attività formative in obbligo scolastico e quelle relative ai percorsi ITS vengono adeguate, salvo specifiche e motivate deroghe autorizzate dallo stesso Assessorato, agli stessi criteri nazionali, validi per il sistema di istruzione ed a quelli ulteriormente precisati nella presente Circolare". Quanto sopra è esteso anche ai corsi di formazione per adulti ai sensi della Circolare assessoriale n. 2541/7.09.2021.

E' fatto obbligo di esibire la certificazione vaccinale COVID.19, per ragioni di sanità pubblica, anche ai componenti delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferiti ai percorsi del sistema regionale della certificazione di competenza, di qualifica professionale e di istruzione e formazione (leFP).

Si allegano:

1. Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per chiunque acceda ai locali scolastici ad esclusione della popolazione studentesca
2. Informativa per il trattamento dei dati personali COVID-19 as 2021_22.
3. Modello autodichiarazione e modulo impegno tutti i lavoratori della scuola as 2021_22
4. Modello autodichiarazione visitatori esterni as 2021_22

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse